Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/1687 /027-1/CA Roma, 28 NOV. 2005
Allegati: 1

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

OGGETTO: **Applicabilità negli Uffici NEP della Circolare prot. n. VI/1521/027-1 del 27 settembre 2002 a firma del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria recante all'oggetto "Figura professionale dell'Ufficiale Giudiziario. Area funzionale B e C".**

A seguito della diffusione della nota prot. DFP/38385/85/1.2.5.1 del 28 ottobre 2005 dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcuni Presidenti di Corte di Appello circa l'attuale applicabilità della Circolare indicata in oggetto, relativa alla interfungibilità delle mansioni di base degli ufficiali giudiziari C1 e B3.

Si fa presente che questo Dipartimento, in data 24 novembre 2005, ha risposto all'Ispettorato per la Funzione Pubblica in merito alle osservazioni inerenti alla Circolare menzionata, evidenziando la legittimità della stessa in relazione al dettato dell'art. 25 del Contratto Collettivo Integrativo del 5 aprile 2000 e alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che statuiscono i principi generali in materia di pubblico impiego, legittimità tra

l'altro confermata da una copiosa giurisprudenza lavoristica che si è espressa al riguardo.

Pertanto, al fine di rendere edotti i Capi degli Uffici Giudiziari circa i chiarimenti forniti da questo Dipartimento alla Funzione Pubblica in merito alla questione, si trasmette la relativa nota prot. n. 6/1664/027-1/CA del 24 novembre u.s., con preghiera di tenerne conto per la regolamentazione della materia.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
(Angelo Gargani)

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/1664 /027-1/CA Roma, 24 NOV. 2005

AL CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ROMA
(Rif.Prot. DFP/38385/85/1.2.5.1 del 28.10.2005)

OGGETTO: **Segnalazione dell'Unione Italiana Ufficiali Giudiziari in merito a problematiche interpretative concernenti la Circolare in data 27 settembre 2002 a firma del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, recante all'oggetto "Figura professionale dell'Ufficiale Giudiziario. Area funzionale B e C".**

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro alla nota di codesto Ispettorato sopra riportata, riguardante la Circolare del 27 settembre 2002 emanata da questo Dipartimento, si espone quanto segue.

La suddetta Circolare, partendo dal disposto dell'art. 25 del C.C.I. relativo all'Amministrazione Giudiziaria sottoscritto il 5 aprile 2000, che prevede, sia per gli ufficiali giudiziari in posizione economica C1, che in quella B3, il compimento di tutti gli atti di competenza dell'ufficiale giudiziario, ha consentito l'esercizio delle funzioni di notificazione ed esecuzione agli ufficiali giudiziari C1 e B3.

In relazione a ciò, la menzionata Circolare, emanata a seguito di esplicita richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del menzionato Contratto Integrativo, ha semplicemente richiesto agli Uffici NEP l'applicazione del medesimo.

Quest'ultimo, specificando il sistema di classificazione del personale delineato dal Contratto Collettivo per il comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999 (sostitutivo del sistema di cui al DPR 1219/84 e al successivo DPR 44/90), con riferimento ai profili professionali del previgente ordinamento, ha riempito di contenuto ciascuna posizione economica, nell'ambito dell'Area funzionale di appartenenza.

In sostanza, delineando un nuovo ordinamento professionale del personale, la contrattazione collettiva ha perseguito l'intento di valorizzare il lavoro pubblico e la professionalità dei lavoratori, attraverso una più articolata flessibilità nell'impiego delle risorse umane disponibili, con un'organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Giustizia.

Peraltro, i principi innanzi riportati, hanno trovato ulteriore conferma nella previsione, contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, per cui le Amministrazioni devono ispirare l'attività amministrativa, a criteri di funzionalità degli uffici, perseguendo obiettivi di efficienza ed efficacia, adattando la gestione dei rapporti di lavoro, in modo tale che l'azione amministrativa risulti improntata al perseguimento del pubblico interesse.

In particolare, l'art. 40 del succitato D.Lgs. 165/2001 riserva alla contrattazione collettiva, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, così demandando all'autonomia negoziale delle parti, la definizione delle mansioni e delle funzioni affidate a ciascuna categoria di lavoro.

E' del tutto evidente, dunque, che intervenuta la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, con l'introduzione in tale ambito del contratto collettivo, tutte le norme ordinamentali di cui al D.P.R. 15.12.1959, n° 1229 in tema di mansioni proprie degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, devono ritenersi abrogate e sostituite dalle declaratorie contrattuali di cui al Contratto Integrativo del 5 aprile 2000 citato, "*tenuto conto che ai sensi dell'art. 2071 del c.c. spetta alla contrattazione collettiva indicare le qualifiche e le relative mansioni e che, invece, precedentemente alla privatizzazione del pubblico impiego, qualifiche e*

mansioni venivano disciplinate con fonti di carattere secondario quali i regolamenti governativi..." (Tribunale di Latina, Ordinanza del 07 ottobre 2004).

Inoltre, si fa presente che sulla legittimità della Circolare in questione, si sono pronunciati, in senso favorevole, diversi Giudici del Lavoro, i cui provvedimenti emessi sono di seguito elencati:

1) Ordinanza del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Lavoro – in data 27.11.2002, la quale evidenzia che "*il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) rientra a pieno titolo tra i destinatari del CCNL Comparto Ministeri non costituendo più una carriera speciale, bensì uno specifico (ed unico) <profilo professionale> dei dipendenti dello Stato (v. TAR ABRUZZO – PESCARA 3.5.99 n. 413);*
2) Ordinanza di rigetto del reclamo avverso il provvedimento di cui al punto 1) emessa in data 20.3.2003 dal Tribunale di Roma, in cui si afferma che "*la circostanza che i lavoratori di livello B3 svolgano una parte dei compiti di quelli di livello C1 (...omissis) non appare di per sé idonea a pregiudicare la professionalità degli ufficiali giudiziari di livello superiore, le cui mansioni specificamente qualificanti cioè quelle amministrative e contabili, ovvero di direzione, rimangono comunque di esclusiva pertinenza di detti lavoratori di maggiore qualificazione*";
3) Sentenza n° 3766 dell'11.11.2003 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro -, la quale ha evidenziato che, nell'ambito dell'attuale contesto della contrattazione collettiva inerente al settore UNEP, non può essere ritenuta illegittima la Circolare ministeriale del 27.9.2002 che ha "*semplicemente confermato che fra le funzioni esterne degli ufficiali giudiziari, sia di posizione economica B3 che C1, rientrano le attribuzioni tipiche degli ufficiali giudiziari*";
4) Sentenza n° 165/04 del 5.3.2004 emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro -, la quale asserisce che le declaratorie del C.C.I. 5.4.2000 inerenti alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario attribuiscono "*alle posizioni B3 e C1 il compimento di tutti gli atti di competenza dell'ufficiale giudiziario compresi, per il C1, quelli di pertinenza dell'ufficiale giudiziario B3 il quale, a sua volta, può compiere gli atti dell'ufficiale giudiziario se non sono riservati alle professionalità superiori*";

5) Sentenza n° 1448 del 9.3.2004 emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro -, la quale dichiara inammissibile il ricorso promosso da alcuni ufficiali giudiziari C1 tendente ad ottenere la disapplicazione delle norme del C.C.I. 5.4.2000 che prevedono l'interfungibilità delle mansioni di base tra ufficiali giudiziari C1 e B3, "*per carenza dell'interesse attuale ad agire dei ricorrenti*" ed in proposito si fa rilevare che "*non è ravvisabile alcun demansionamento laddove le mansioni dei ricorrenti sono rimaste pacificamente invariate*";

6) Sentenza n° 12347/04 del 18.6.2004 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro -, la quale ha rilevato che le declaratorie di cui al citato art. 25 C.C.I. 05 aprile 2000 "*attribuiscono all'ufficiale giudiziario B3 gli atti dell'ufficiale giudiziario non riservati alla professionalità superiore, in tal modo precludendogli ogni attività di direzione, gestione e coordinamento. In questo modo la circolare ministeriale qui impugnata del 27.9.2002 non pare illegittima, dal momento che, ritenendo interfungibili le funzioni di notificazione ed esecuzione e solo quelle, non fa altro che confermare come tra le funzioni dell'ufficiale giudiziario, sia B3 che C1, rientrino le attribuzioni tipiche, cioè l'esecuzione degli atti attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario*";

7) Sentenza n° 566/2005 della Corte di Appello di Milano – Sezione Lavoro – del 15.6.2005, **con la quale viene confermata la sentenza appellata di cui al punto 3)**, con la motivazione che "*Gli atti di gestione in esame non hanno esautorato gli ufficiali giudiziari* (appellanti) *dalle attività connesse alle loro funzioni, indicate nella declaratoria contrattuale, solo le hanno assegnate anche ad altri*";

8) Sentenza n° 18108 del 17.6.2005 emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro -, la quale respinge il ricorso promosso da alcuni ufficiali giudiziari C1, con la motivazione che "*Difetta, in sostanza, la prova di un pregiudizio concreto ed attuale della specifica posizione lavorativa dei ricorrenti, in termini di demansionamento o depauperamento professionale, posto che l'assegnazione di compiti di notificazione, attività che rientra tra le mansioni alle quali può essere adibito l'ufficiale giudiziario C1, di per sé non configura alcuna dequalificazione professionale se non accompagnata*

dai caratteri della prevalenza e/o esclusività rispetto alle altre funzioni più qualificanti (tra cui quella di esecuzione)".

Relativamente alle norme contenute nei citati D.P.R. 1229/1959 e 44/1990, disciplinanti il ruolo e la funzione dell'ufficiale giudiziario, si osserva altresì quanto segue.

Il D.Lgs. n. 29/1993, introducendo la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, all'art. 2 comma 2 (ora trasfuso nell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001), ha stabilito che "***eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi*** *e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario*".

Coerentemente con tale principio, il successivo art. 72 (ora, art. 69 D.Lgs. 165/2001) dispone **che le norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29/1993, sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi** in relazione ai soggetti ed alle materie in essi contemplati.

Nello stesso senso, il Tribunale di Latina, nella citata Ordinanza del 7 ottobre 2004 evidenzia che "*l'art. 69 del D.L.vo 165/2001 ha statuito l'inapplicabilità delle norme generali e speciali in materia di pubblico impiego a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1998-2001. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.L.vo, inoltre, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, sono ora disciplinati dalle disposizioni in tema di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (poste dal codice civile) e sono regolati contrattualmente potendo eventuali disposizioni di legge essere derogate dai successivi accordi collettivi, salvo che la legge disponga altrimenti*".

E' evidente, quindi, che l'intervenuta regolamentazione pattizia rende inapplicabile, riguardo alle mansioni degli ufficiali giudiziari, la disciplina normativa contenuta nei succitati D.P.R. 1229/1959 e 44/1990.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rimane in posizione nettamente minoritaria la sentenza n° 3875/05 del Tribunale di Milano – Sezione XIII^ civile

– del 6.4.2005, con la quale viene accolta l'opposizione agli atti esecutivi relativi a procedura di rilascio immobile, in quanto posti in essere da un ufficiale giudiziario B3 ritenuto incompetente all'esercizio della funzione esecutiva, spettante, secondo il Giudicante, esclusivamente al C1.

Diversamente argomentando, questa Amministrazione evidenzia altresì come l'art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 statuisca che "*il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle* ***mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi***...". La seconda ipotesi, prospettata dalla citata norma, va a configurare l'interfungibilità relativa alle mansioni di base in comune tra gli ufficiali giudiziari C1 e B3, sancita con il menzionato C.C.I. 5.4.2000.

Si può, pertanto, sostenere che questo Dipartimento, nell'emanazione della suddetta Circolare e negli atti successivi che la richiamano si è attenuta legittimamente alle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

Tutto quanto sopra esposto, si rappresenta per le valutazioni della S.V. in merito, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti che si dovessero rendere necessari sulla problematica di cui trattasi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Nicola Cerrato)

V° si concorda
23-XI-05
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Gargani